

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

Nr. Progr. **30**
Data **30/05/2022**
Seduta NR. **5**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **2**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/05/2022

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/05/2022** alle ore **19:30** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	BORSARINI SONIA	N	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	S	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S		
CANNONE TIZIANA	S	CAVINA CRISTIAN	N		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	N	FACCHINI MICHELE	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>			

Assenti giustificati i signori:

ZOCCA LUIGI, CAVINA CRISTIAN

Assenti NON giustificati i signori:

BORSARINI SONIA

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS, MADDALONI CARMINE, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CRISCI GIUSEPPINA**.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, **CANNONE TIZIANA** invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

TOGNETTI CHIARA, ZAVATTARO LEONARDO, ZUCCHINI EDOARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge n. 147/2013 che all’articolo 1, comma 668, prevede che: *“i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;
- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020-2022) che ha abolito la I.U.C di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, lasciando in vita la TARI, stante l’espressa previsione dell’art. 1, comma 738, e di conseguenza la tariffa corrispettiva puntuale;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 14 del 07.04.2016 è stato affidato il Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Società mista Geovest S.r.l. nel bacino comprendente il territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia (BO), Argelato (BO), Calderara di Reno (BO), Castel Maggiore (BO), Crevalcore (BO), Sala Bolognese (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), Sant’Agata Bolognese (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO);
- con il medesimo atto sopra citato è stata approvata la Convenzione di gestione dei rifiuti urbani alla Società a capitale misto pubblico e privato Geovest S.r.l. ed è stata stabilita la durata dell’affidamento in 15 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizio rifiuti urbani ed assimilati – Passaggio da Tassa sui Rifiuti (TARI) a Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza dal 01.01.2019”;

Dato atto che in virtù della predetta disposizione, con decorrenza dal 01.01.2019, cessa di avere applicazione nel Comune di Anzola dell’Emilia la Tassa sui Rifiuti (TARI), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, Legge di Bilancio per il 2018, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Richiamati i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione n. 57/2020/R/rif);
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);
- la deliberazione n. 158/2020/R/rif "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid-19";
- la deliberazione n. 238/2020/R/rif "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Considerato che i costi del Servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" dove viene individuato lo strumento del Piano Finanziario relativo al Servizio rifiuti;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (...)";

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...)”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19.05.2022 di presa d’atto del “Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022”, approvato dal Consiglio d’Ambito (ATERSIR) con Deliberazione n. 23 del 27.04.2022, a seguito dell’espressione del Consiglio Locale di Bologna n. 5 del 26.04.2022, e conforme a quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;

Richiamati i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, nei limiti di cui al combinato del D.P.R. n. 158/1999 e della Legge n. 147/2013;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la Tariffa Corrispettiva Puntuale è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti determinati secondo quanto disciplinato dal DPR 158/99, ad altri costi di esercizio non ricompreso nelle quote variabili, ai servizi di natura prevalentemente indivisibile di cui all’allegato A paragrafo 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021 e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente), e da più quote variabili rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

Vista l’elaborazione tariffaria in applicazione del metodo MTR predisposta dal gestore Geovest Srl e registrata al Prot. Gen. del Comune n. 9947 del 27.04.2022 riguardante la simulazione di calcolo per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (attività) per l’anno 2022;

Considerato che il Piano tariffario proposto dal Gestore è stato approvato dal Consiglio Locale di Bologna con deliberazione n. 6 del 26.04.2022;

Ritenuto comunque di prendere atto del Piano tariffario della Tariffa rifiuti corrispettiva Anno 2022 di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 calcolate mediante il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, IVA esclusa, come indicate nell'allegato A) in parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Ritenuto inoltre necessario, in attuazione di quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nei territori gestiti da Geovest", approvare le disposizioni tariffarie di cui all'Allegato B) in parte integrante e sostanziale al presente atto;

Richiamati inoltre:

- l'art. 58, quinquies, del D.L. n. 124/2019 che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, delle "banche, istituti di credito e studi professionali";
- il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";
- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" e "Il canone di cui al comma 837 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Visto il D.M. 24 dicembre 2021 (GU 30.12.2021 n. 309) che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli enti locali;

Visto inoltre l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il suddetto termine;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 18.05.2022;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessora **F. Marchesini**;

Uditi, inoltre nell'ordine, gli interventi del Consigliere **Facchini** (Capogruppo “Civicamente Uniti”), il quale chiede alcuni chiarimenti, dell'Assessore **Zacchioli** che risponde, del Consigliere **Balboni**, dell'Assessore **Zacchioli** e del Consigliere **Tayeb**;

Udita, infine, la replica del Consigliere **Facchini**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 13293;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini – Capogruppo “Civicamente Uniti”, Bertolani, Zavattaro e Accorsi) espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 componenti

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/05/2022

- 1) Di prendere atto del Piano tariffario anno 2022, della Tariffa rifiuti corrispettiva così come risulta dalla relazione elaborata dal Gestore del Servizio rifiuti Geovest Srl relative alle utenze domestiche e non domestiche (attività) approvato dal Consiglio Locale di Bologna con deliberazione n. 6 del 26.04.2022, di cui all'allegato A), in parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
- 2) Di approvare le disposizioni tariffarie Anno 2022 in attuazione di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nei territori gestiti da Geovest" di cui all'allegato B), in parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che, in assenza di deliberazione, si intendono confermate anche per gli anni successivi;
- 3) Di dare atto che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) hanno effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi del comma 169, art. 1, Legge n. 296/2006;
- 4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul Sito istituzionale;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini – Capogruppo "Civicamente Uniti", Bertolani, Zavattaro e Accorsi) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, attesa l'urgenza di procedere ai conseguenti adempimenti previsti.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **30** del **30/05/2022**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 25/05/2022</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 25/05/2022</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 06/06/2022